



08.10/000002-01
DIRA41000 - 2014/397

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: PROGETTO DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA "VACCHERIA 2", NEL COMUNE DI ALBA.
PROPONENTE: S.A.E.G.A. S.P.A., LOCALITA' VACCHERIA N. 23, 12051 - ALBA.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 26.03.2014, con prot. n. 29471, del Sig. Marco Rapalino, in qualità di legale rappresentante della società S.A.E.G.A. S.p.A., con sede legale in Località Vaccheria n. 23, 12051 Alba, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 26.03.2014.
- Sul BURP n. 16 del 17 / 04 / 2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e riguarda l'ampliamento della cava esistente – già autorizzata dalla Città di Alba, con autorizzazione ex L.R. 69/78 E s.m.i. del 02.11.2012 - con una previsione del Volume di materiale estratto di circa 205.000 mc. L'area dell'ampliamento risulta suddivisa in n. 4 lotti su una superficie totale di circa 109.000 mq.. Il recupero ambientale dei rispettivi lotti prevede il ritombamento delle fosse di scavo per un riuso agricolo delle aree.
- In data 5 giugno 2014 si è riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- Il 19 giugno 2014 si è riunita, in sede istruttoria, la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto.
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 64844 del 27.06.2014. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- In data 30.09.2014 con prot. n. 92950, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- In data 04.11.2014 con prot. n. 105989, il proponente ha presentato, all'Ufficio V.I.A., precisazioni circa l'intervento in oggetto riguardanti lo stralcio della porzione dei terreni di cava soggetta ad uso civico (e di conseguenza a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/04).
- Nei termini di deposito delle predette integrazioni non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 20 novembre 2014 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Alba, della Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive, della Regione Piemonte – Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, di ENEL, dell'ASLCN 2, di A.I.Po e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel

succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).

- Parere unico regionale favorevole con prescrizioni, della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive**, pervenuto con nota prot. n. 111923 del 20.11.2014. Nella succitata nota è ricompreso il parere favorevole del **settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe (ALLEGATO 2)**.
- Nulla osta da parte di **ENEL Distribuzione** formalizzato con nota prot. n. 66412 del 01.07.2014.
- Parere favorevole con prescrizioni da parte di **ASLCN 2** con nota prot. n. 43845 dell'08.05.2014, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole, ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I., da parte di **A.I.Po**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 62479 del 23.06.2014, in allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 4**).
- Parere favorevole del **Comune di Alba**, circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., formalizzato con nota prot. n. 112157 del 20.11.2014, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 5**). Il relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba sarà assunto oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- Parere favorevole da parte di **S.I.S.I.**, pervenuta a 2^a Conferenza di Servizi conclusa, con nota prot. n. 113801 del 25.11.2014, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 6**).
- Parere favorevole con prescrizioni della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie** espresso con nota prot. ric. n. 65262 del 30.06.2014, in allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 7**).

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. Al fine di limitare le emissioni acustiche e le polveri derivanti dall'attività estrattiva, la Ditta dovrà rispettare tutti gli accorgimenti previsti in progetto, ovvero la messa in opera di siepi perimetrali e, ove necessario, l'installazione di apposite barriere mobili; prima dell'inizio dei lavori in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati nel Lotto B, la ditta è tenuta altresì, ad effettuare misurazioni e monitoraggi della condizione acustica del cantiere al fine di verificare l'efficacia delle misure mitigative previste: qualora tali opere non fossero sufficienti a garantire il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti circa le emissioni acustiche, la Ditta dovrà adeguare le distanze previste in sede progettuale, aumentandole di quanto necessario per garantire il rispetto dei predetti limiti.
2. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante, come da progetto risultante dalla documentazione integrativa presentata, con particolare riferimento alla tavola denominata "4 c int." ed alla comunicazione inviata con nota protocollo n. 105989 del 04/11/2014 (stralcio dell'aree incluse nel lotto C, gravate da usi civici).

3. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività estrattiva entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri, per ciascun lotto proposto in progetto, lo stato di avanzamento della coltivazione, le volumetrie di materiale estratto ed i quantitativi riportati suddivisi nelle diverse tipologie previste (limi derivanti dall'impianto di lavorazione e materiali da scavo), il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. In particolare, per ogni tipologia di materiale impiegato nelle operazioni di ritombamento della fossa di scavo dovranno essere specificati volumi, caratteristiche e provenienza e dovranno essere stimati i quantitativi di materiale da reperire per l'anno successivo.
5. L'avanzamento dei lavori di scavo, riporto, ripristino morfologico e recupero ambientale dovranno seguire un ordine di sfruttamento dei diversi lotti secondo la loro elencazione alfanumerica (in successione dal lotto A, proseguendo con i lotti B, C e D).
6. Nell'ambito di ciascun lotto, la coltivazione avvenga per strisciate successive, di larghezza non superiore a 15-20 m, al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione delle singole fasi.
7. La coltivazione non sia spinta al di sotto delle quote limite indicate in progetto per le diverse zone di cava e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
8. Le operazioni di scavo e successivo ripristino morfologico dovranno evitare di interferire con la rete irrigua esistente lungo i confini dei lotti individuati; per quanto riguarda invece i cavi irrigui e la rete di fossi presenti all'interno dei medesimi, questi dovranno essere immediatamente ripristinati in fase di recupero. In ogni caso per tutta la durata dell'intervento dovrà essere assicurata la funzionalità generale del sistema di irrigazione nelle varie porzioni di cava, rispetto ai limitrofi fondi agricoli.
9. Durante tutta la fase di esercizio, l'attività estrattiva in corso non dovrà determinare alcuna modifica alla struttura viaria esistente nell'intorno dei lotti individuati
10. Per quanto riguarda la coltivazione in corrispondenza del lotto B, il ciglio degli scavi dovrà rispettare le distanze dall'edificio compreso tra i sub-lotti B1 e B2, indicate in progetto e secondo quanto previsto nel documento di nulla osta all'avvicinamento degli scavi rilasciato dal proprietario del suddetto immobile (mediamente pari a 10 m, fino ad un valore minimo di 7 m).
11. Sempre in riferimento al lotto di cui sopra, la pendenza delle scarpate sia in fase di coltivazione, sia in fase di recupero ambientale (limitatamente alla porzione del lotto B2, su cui si prevede solo un parziale ritombamento) non dovrà superare i 18°.
12. La distanza tra il ciglio degli scavi e i confini catastali dei mappali confinanti dovrà sempre rispettare la "distanza solonica".
13. In riferimento alle diverse infrastrutture individuate nell'ambito di cava (strada consortile di Barbaresco, scaricatore di troppo pieno del collettore della fognatura bianca, strada vicinale del Mogliasso) come previsto in progetto, il ciglio degli scavi dovrà rispettare un franco di 5 m da ciascuna delle strutture individuate.
14. La fascia di rispetto del ciglio degli scavi dai sostegni in cls della linea elettrica presenti marginalmente al lotto C dovrà essere di 3,5 m (secondo le indicazioni progettuali) e i lavori di ritombamento della fossa risultante dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile.
15. Le siepi campestri multiplanari previste lungo i tratti perimetrali a piano campagna dei lotti di scavo, secondo quanto previsto negli elaborati cartografici allegati al progetto, al fine di garantire la massima funzionalità schermante, dovranno essere impiantate prima dell'inizio della coltivazione di ciascun lotto. In particolare la siepe progettata a

- protezione dell'edificio esistente nei pressi del lotto B dovrà essere la prima ad essere realizzata (anche prima dell'inizio della coltivazione del lotto A).
16. Nella realizzazione delle progettate strutture vegetali si raccomanda il rispetto delle distanze minime dal confine di proprietà previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
 17. Prima dell'inizio della coltivazione in corrispondenza del lotto B dovranno essere collocate, secondo quanto previsto nella documentazione integrativa, le barriere mobili con funzione schermante, per l'abbattimento delle emissioni derivanti dalle operazioni di scavo nei confronti dell'edificio esistente.
 18. Per tutta la durata dell'intervento estrattivo dovranno essere mantenuti i piezometri realizzati ed installati dalla Ditta in seguito alla specifica richiesta integrativa in merito (in corrispondenza dei lotti B1, C e D) e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico. I dati raccolti dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno di autorizzazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Alba ed alla Provincia di Cuneo.
 19. Il ripristino morfologico dell'area di cava dovrà avvenire esclusivamente, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali con materiale da scavo opportunamente miscelato con gli sterili di cava (consistenti nei limi di lavaggio derivanti dalla lavorazione del materiale estratto ed eventuali materiali di origine naturale non utili generati dall'estrazione), nel rispetto della normativa vigente.
 20. La posa in opera del materiale per la ricostituzione dell'assetto previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati.
 21. Dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni tecniche contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione, presentato dalla Ditta ai sensi del D.lgs 117/2008.
 22. Ai sensi dell'art. 38 comma 11-bis della Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, la ditta è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, all'interno del già previsto Piano di gestione dei rifiuti da attività estrattive (cfr. articolo 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117).
 23. Visti i prolungati tempi di attività estrattiva, si suggerisce, per quanto attiene la gestione interna delle Terre e Rocce da scavo che non rientrano nel Piano di Gestione predetto, la predisposizione, presso la sede di cava, di un registro che indichi il sito di provenienza, la caratterizzazione e localizzazione interna di tale materiale per ogni lotto.
 24. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2,5 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento.
 25. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
 26. I lavori di scavo e le operazioni di estrazione del materiale dovranno essere il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sull'area e limitare la fase di stoccaggio.
 27. In relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento.

28. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di riporto di materiale e conseguenti opere di recupero ambientale.
29. In fase di scotico i mezzi meccanici dovranno operare in modo da evitare il più possibile il passaggio sul terreno vegetale, causandone il costipamento; dovrà essere prevista una conservazione differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono durante le operazioni di scotico, individuando siti separati, che consentano di mantenere il più possibile distinta la porzione più superficiale (top soil), da quella inferiore (sub soil), sia in fase di scavo, che di successivo accumulo temporaneo. La movimentazione del terreno vegetale dovrà avvenire possibilmente non in concomitanza di eventi piovosi di particolare rilievo ed intensità.
30. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee. In detta fase si dovranno inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti finalizzati a un miglioramento delle caratteristiche fisiche ed organiche del terreno (eventuale aggiunta tra gli strati del cumulo di materiale ammendante, quale paglia torba e concime).
31. Sulle porzioni di cava esaurite, vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo delle aree; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura, alla corretta regimazione delle acque meteoriche ed alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo.
32. Al termine dei lavori estrattivi sui Lotti A, B1, B3, C si dovrà immediatamente procedere al totale ritombamento, con le tipologie di materiali previste nella documentazione integrativa presentata, fino al raggiungimento delle quote dell'originario piano campagna. Sui lotti B2 e D, in corrispondenza dei quali il riempimento previsto è parziale, i lavori di ripristino dovranno essere tali da garantire comunque un completo ed adeguato raccordo della morfologia finale, nonché una continuità altimetrica con gli appezzamenti circostanti, al fine anche di assicurare un'adeguata regimazione delle acque superficiali ed un razionale utilizzo agricolo dei fondi nel loro complesso. In particolare sul lotto D, le scarpate residue dovranno essere oggetto di inerbimento tecnico ed impianto di siepe campestre lungo il lato Settentrionale, secondo quanto indicato in progetto, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione delle scarpate.
33. Al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Nel caso in cui si rendesse necessario un utilizzo di materiale vegetale di origine alloctona, al fine di costituire uno strato utile all'apparato radicale delle colture impiegate nella fase di recupero agricolo, dovrà essere documentato mediante la presentazione a tutti gli Enti componenti la Conferenza VIA di una scheda tecnica che specifichi la provenienza e le caratteristiche di tale materiale.
34. In fase di ricostituzione dello strato di coltre pedologica dovranno essere applicate tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di compattazione, con conseguente problemi di asfissia radicale delle colture, (utilizzo di attrezzature leggere, rottura delle zolle) e si dovrà procedere ad adeguati interventi di concimazione.
35. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, al fine di migliorare la resa del terreno agrario ridisteso, che può aver subito un depauperamento della fertilità in fase di stoccaggio, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, vengano immediatamente realizzate tutte le operazioni preparatorie, quali per esempio scarificazione e sovescio, indispensabili al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura, prevedendo la semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
36. Al termine delle operazioni di ritombamento e di recupero della cava previa convocazione di un sopralluogo congiunto, dovrà essere realizzato un numero congruo di pozzetti geognostici, in posizione da definirsi in sede di sopralluogo. Nel corso di detta verifica si procederà alla stesura di un verbale di accertamento, corredato da

apposita documentazione fotografica, che costituirà documentazione indispensabile al fine di poter procedere alla successiva liberazione della garanzia assicurativa o della cauzione.

37. A fine lavori, prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto.
38. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
39. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
40. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione, per quanto riguarda le aree caratterizzate da un riuso agricolo e per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione per le fasce interessate dall'impianto delle previste siepi campestri.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 19 giugno 2014 e del 20 novembre 2014, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 20 novembre

2014 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 40, nonché di quelle espresse nell'Allegato 1.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di sabbia e ghiaia "Vaccheria 2", nel Comune di Alba, presentato da parte di S.A.E.G.A. S.p.A., Località Vaccheria n. 23, 12051 – ALBA, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 40 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" (**ALLEGATO 1**).
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **otto anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo

proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

12. **DI INVIARE** il presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (**ALLEGATO 1**).
- Parere favorevole della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive** e del **settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe (ALLEGATO 2)**.
- Parere favorevole di **ASLCN 2 (ALLEGATO 3)**.
- Parere favorevole, ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I., di **A.I.Po (ALLEGATO 4)**.
- Parere favorevole del **Comune di Alba**, circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (**ALLEGATO 5**).
- Parere favorevole di **S.I.S.I. (ALLEGATO 6)**.
- Parere favorevole della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (ALLEGATO 7)**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO